COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

N. 135 DEL 07/09/2021

***OGGETTO*: BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO COMUNE DI LEINI - INTEGRAZIONE**

*L'anno **duemilaventuno** addì **sette** del mese di **settembre** alle ore **otto** e minuti **quarantatre** in videoconferenza a mezzo piattaforma "GoToMeeting", regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:*

Cognome e Nome	Presente
1. PITTALIS Renato - Sindaco	Sì
2. BRUNO Cristina - Vice Sindaco	Sì
3. CAUDANA Mauro - Assessore	Sì
4. LUETTO Dario - Assessore	Sì
5. CHIABRANDO Marco Giuseppe - Assessore	Sì
6. MASI Carmela - Assessore	Sì

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Verneau, dott.ssa Diana

Il Presidente prende atto che è presente il numero legale dei componenti.

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO COMUNE DI LEINI - INTEGRAZIONE

Delibera n.135 del 07/09/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e a relazione dell'Assessore Bilancio e Programmazione – Politiche Finanziarie e Tributarie - Rapporti con Società Partecipate – Commercio e Attivita' Produttive, Marco Chiabrando

VISTO:

- L'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011 il quale dispone che, con riferimento al corrente esercizio, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Leini", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2018 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D. Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

RILEVATO CHE

- ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11 *ter* – 11 *quinquies*, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo e nello specifico:
    - per ente strumentale controllato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
      a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
      b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
      c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
      d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;

- per ente strumentale partecipato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente
- per società controllata si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

  a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

  b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;

  con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine , per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- per società partecipata si intende, la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'anno 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

CONSIDERATO CHE:

-dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
  - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
  - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
- l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011, *possono non essere inseriti nel perimetro* di consolidamento gli enti e le società nei casi di "irrilevanza", ovvero:
    - quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
        - totale dell'attivo;
        - patrimonio netto;
        - totale dei ricavi caratteristici;

      nel caso di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
    - sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in società inferiori all'1% del capitale degli stessi (salvo il caso dell'affidamento diretto);

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, un incidenza inferiore al 3 per cento.
Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dal 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti, deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria alle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10 per cento,

- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono stati ancora approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto per l'approvazione;

CONSIDERATO CHE, a decorrere dall'esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, ***a prescindere dalla quota di partecipazione.***

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento del Comune di Leini, la soglia di irrilevanza viene determinata prendendo a riferimento i dati relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale al 31.12.2020, approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 20 del 20.04.2021 nei valori sotto indicati:

	Comune di Leinì	Soglia 3% dei valori del Comune
Totale dell'attivo	79.651.101,50	2.389.533,05
Patrimonio netto	56.157.186,73	1.684.715,60
Totale ricavi caratteristici	15.736.167,61	472.085,03

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

*deliberazione G.C. n. 88 del 18.06.2021 con la quale venivano approvati gli elenchi, che sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2020 risultano da comprendere nel G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e nel perimetro di consolidamento;

*deliberazione G.C. n. 126 del 06.08.2021 con la quale venivano aggiornati i dati contabili delle Società e degli enti strumentali con i dati che nel frattempo si sono resi disponibili a seguito dell'approvazione dei bilanci consuntivi 2020;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2020 all'oggetto "Adesione al Consorzio per il sistema informativo del Piemonte – CSI PIEMONTE – anni 2020-2022" il Comune di Leini ha approvato la partecipazione al Consorzio e che la percentuale di partecipazione allo stesso è dello 0,10%;

CONSIDERATO quindi opportuno inserire il Consorzio per il sistema informativo nell'elenco delle società e degli enti strumentali che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Leini;

PRESO ATTO CHE:

1) i parametri di riferimento totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici del Bilancio del Consorzio presentano un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Capogruppo "Comune di Leini" così come evidenziato di seguito:

	Comune di Leinì	Soglia 3% dei valori del Comune	Consorzio per il servizio Informativo Piemonte
Totale dell'attivo	79.651.101,50	2.389.533,05	96.887,00
Patrimonio netto	56.157.186,73	1.684.715,60	43.309,00
Totale ricavi caratteristici	15.736.167,61	472.085,03	135.595,00

2) che la quota di partecipazione nel consorzio è inferiore all'1%;

3) che lo stesso Consorzio non è una società in house;

4) che il Consorzio non è stato titolare di affidamento diretto da parte dell'Ente nel corso del 2020;

DATO ATTO quindi in base a quanto suindicato che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011, il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte *non è da inserire* nel perimetro di consolidamento del Comune di Leini al 31.12.2020;

RITENUTO, inoltre, effettuare un'ulteriore verifica per gli enti i cui bilanci presentano un'incidenza inferiore al 3 per cento per ciascuno dei parametri suindicati al fine di stabilire se la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati presenta, per ciascun parametro, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

CONSIDERATO CHE, come risulta dall'Allegato D del presente provvedimento, la situazione suindicata non si è profilata e che pertanto non si rende necessario procedere al loro consolidamento;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore Finanziari ed alla presente allegati;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. Di aggiornare ed integrare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Leini come da allegato A;

2. Di dare atto che le Società e gli entri strumentali individuati nell'Allegato B che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Leini, per le ragioni suindicate, rimangono invariate;

3. Di dare atto che, a seguito dell'ulteriore verifica relativa agli enti i cui i bilanci presentano un'incidenza inferiore al 3 per cento per ciascuno dei parametri patrimoniali finanziari ed economici, si è constatato che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati presenta, per ciascun parametro, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo, come risulta dall'Allegato D del presente provvedimento e che pertanto non si rende necessario procedere al loro consolidamento;

4. Di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio consolidato 2020 e per gli anni successivi, salvo modifiche dell'assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.

Pr. GIUNTA COMUNALE N.156 DEL 02/09/2021

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
PITTALIS geom. Renato	VERNEAU Dott.ssa Diana